

COMUNE DI CORCIANO

(provincia di Perugia)

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93)

cc 5 07/03/1995
cc 1 31/01/1996
cc 48 11/12/1998
cc 3 01/02/2000
cc 1 16/02/2001
cc 65 15/02/2002
cc 129 04/02/2003
cc 138 31/03/2003
cc 15 28/02/2005
cc 1 30/01/2006
cc 80 19/12/2006
cc 20 26/03/2007
cc 99 08/11/2007
cc 18 27/03/2008
cc 13 26/02/2009
cc 13 30/03/2010
cc 40 28/05/2012
cc 75 25/10/2012

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Corciano in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.

ART. 2

(Caratteri della Tassa)

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
- 1bis. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo; qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.
2. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.
3. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.
4. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, a condizione che la denuncia di cessazione, contenente gli elementi atti a comprovarla, sia presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata. In caso di mancata presentazione entro il predetto termine il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessata occupazione se l'utente, che ha prodotto la denuncia di cessata occupazione tardiva, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione

dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. La Tassa è dovuta dal proprietario in caso di unità immobiliari adibite ad abitazione locati occasionalmente o per periodi non superiori a 4 mesi.
6. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice C.c. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del DPR 507/93 resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 3

(Locali in multiproprietà)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. abrogato.

ART. 4

(Locali tassabili)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi

- nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
 - h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti **escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.**

ART. 5 (Aree tassabili)

- Si considerano aree tassabili:
- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici

territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 6
(Locali ed aree non utilizzate)

Art. 6 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e comunque se allacciati ai servizi pubblici in rete.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 7
(Cause di esclusione)

1. Non sono soggetti alla Tassa i seguenti cespiti:
 - a) i locali e le aree impraticabili;
 - b) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono destinati non possono produrre rifiuti;
 - c) i locali o le aree inutilizzate o inagibili sulla base di certificazioni presentate dal soggetto passivo;
 - d) gli alloggi non arredati e non allacciati ai servizi di rete;
 - e) abrogato;
 - f) le superfici nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti pericolosi;
2. Le superfici destinate ad attività produttive indicate nella categoria E, voce num. 13, della classificazione dei locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe, riportate nell'appendice B del presente Regolamento, nelle quali non si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o rifiuti pericolosi, si applicano le seguenti percentuali di riduzione, ai fini della determinazione della superficie imponibile, distinte per tipologia di attività:

N.	Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
1	Industrie alimentari	50%
2	Industrie tessili e dell'abbigliamento	15%

3	Industria del legno e prodotti in legno	50%
4	Stampa ed editoria - Tipografia	60%
5	Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
6	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
7	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	50%
8	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
9	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
10	Altre industrie manifatturiere	40%
11	Riparazioni autoveicoli	50%
12	Medici	50%
13	Servizi di parrucchieria	20%
14	Lavanderie	50%

3. Per le tipologie di cui ai numeri 12, 13 e 14 della tabella di cui al precedente comma 2 la riduzione si applica sulla superficie totale imponibile, sempre che non sia possibile distinguere in modo esatto le superfici che producono solo rifiuti speciali non assimilati o rifiuti pericolosi.
4. Le esclusioni e le riduzioni verranno accordate solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese, mentre ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esclusione sarà onere del soggetto passivo allegare alla denuncia la documentazione idonea."

ART. 7 Bis
(Aree scoperte adibite a verde)

1. abrogato

ART. 8
(Calcolo delle superfici)

1. Le superfici dei locali destinati ad abitazione o ad altre attività si calcolano sulla base dei vani (a metro quadrato) con arrotondamento all'unità inferiore fino a 50 centimetri e all'unità superiore oltre i 50 centimetri.
2. Nel calcolo della superficie non si computano i locali coperti o quella parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri"

ART. 9
(Gettito e costo del servizio)

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del Responsabile del Servizio Finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.

TITOLO I
T A R I F F E

ART. 10
(Criteri)

1. La Tariffa della tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento. Si applica il disposto dell'art. 1, comma 7, del DL. 392/00.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee così come individuate nell'allegato "B" del presente regolamento.
3. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza prescritte si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 10 Bis
(Costo dello spazzamento)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3bis, del D.Lgs 507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana si considera l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani, senza operare la deduzione prevista dal predetto articolo.

ART. 11
(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata:
 - 1/3 per utilizzo fino a 3 mesi
 - 1/5 per utilizzo da 3 a 6 mesi
 - nessuna per utilizzo oltre i 6 mesi
 - b) abrogato;
 - c) in misura del 10% per abitazioni con unico componente.

- d) in misura di 1/3 per le abitazioni dei residenti all'estero per più di sei mesi;

1bis. Abrogato.

2. La riduzione tariffaria consegue a domanda dell'interessato corredata della documentazione comprovante la situazione che intende far valere.
3. Le domande devono essere prodotte in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione e decorrono, se accettate, dall'anno successivo.

ART. 11 bis
(Zone non servite)

1. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di nettezza urbana la tassa è dovuta in misura pari al 30% nell'ipotesi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 300 metri. Sono comunque considerate zone servite ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da imballaggio le zone del territorio comunale in cui sono attive forme di raccolta domiciliare, porta a porta o di prossimità dei rifiuti urbani.

ART. 12
(Riduzioni per i pensionati)

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta in misura di 1/3 per le abitazioni occupate esclusivamente da un pensionato con reddito complessivo lordo, costituito esclusivamente da redditi di pensione e da redditi di terreni e fabbricati, per un importo non superiore a € 7.892,92 (*) annui, oltre al reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, o occupate da due pensionati con reddito complessivo lordo congiunto costituito esclusivamente da redditi di pensione e da redditi di terreni e fabbricati, per un importo non superiore a € 15.785,84 (*), oltre al reddito dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
 2. La riduzione di cui al comma precedente compete anche nelle ipotesi in cui con il pensionato o i due pensionati, aventi i sopra indicati requisiti, convivano soggetti fiscalmente a loro carico o soggetti disabili.
 3. La riduzione tariffaria consegue a domanda dell'interessato corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti o da apposita dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000.
- 3bis. I limiti e le tipologie di reddito, individuati ai fini della concessione della riduzione di cui al comma 1, possono essere aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto dalle norme vigenti per l'approvazione della tariffa della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

4. Le domande decorrono, se accettate, dall'anno successivo a quello di presentazione. Per l'anno 2006 le domande possono essere presentate entro il termine del 31/03/2006, per l'anno 2008 entro il 31/03/2008.
5. La riduzione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio con apposita autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(*)(N.B: dal 2008 gli importi di cui al comma 1 sono stati fissati in € 10.000,00 per un pensionato ed in € 20.000,00 per 2 pensionati - Del GC 167/2007).

Art. 12 bis

(Riduzione a favore dei soggetti che conferiscono rifiuti differenziati alle isole ecologiche)

1. I Soggetti passivi che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso gli impianti per la raccolta differenziata, denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tassa sulla base delle quantità ponderate conferite nell'arco dell'anno solare precedente, calcolata, a decorrere dalla riduzione relativa ai quantitativi apportati nell'anno 2001, applicata sulla tassa dell'anno 2002, secondo lo schema che segue:

STRUTTURA DELL'INCENTIVO

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 74,50	0
Da 75 a 499,50	0,072 al Kg (*)
500 e oltre	36,00 (*)

2. Il calcolo delle quantità ponderate viene effettuato sommando le quantità effettivamente conferite all'isola ecologica per ogni tipologia di rifiuto moltiplicate per i seguenti coefficienti qualitativi, determinati in base alla natura del rifiuto, all'utilizzo derivante dal recupero e alla rilevanza sull'inquinamento ambientale:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Tipo di rifiuto	Coef. Qualitativo
Carta	1,0
Ferro	0,4
Plastica	2,5
Vetro	0,5
Ingombranti	0,1
Oli vegetali	1,0
Pile	1,0
Contenitori T & F	1,0

3. Le riduzioni applicate sulla Tassa relativa all'anno 2001, determinate sulla base dei conferimenti di rifiuti differenziati effettuati presso l'isola ecologica nel corso dell'anno 2000, sono calcolate impiegando la tabella che segue:

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Lire)
Da 0 a 74,50	0
Da 75 a 249,50	80 al Kg
250 e oltre	50.000

Il calcolo delle quantità ponderate viene effettuato sulla base delle disposizioni del comma 2.

4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere modificate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale da adottare entro il termine fissato dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe Tarsu. Con il medesimo provvedimento possono essere altresì modificati i coefficienti di ponderazione qualitativa di cui al comma 2 sulla base dei parametri ivi indicati.
5. La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con quella di cui al precedente art. 11 bis.

(*)(N.B: gli importi di cui al comma 1 sono stati fissati in € 0,072 al Kg per la fascia da 75 a 249,50 Kg ed in € 36 per la fascia superiore a 250 Kg - Del GC 82/2002).

(*)(N.B: dal 2008 gli importi di cui al comma 1 sono stati fissati in € 0,08 al Kg per la fascia da 75 a 499,50 Kg ed in € 40 per la fascia superiore a 500 Kg - Del GC 166/2007. Importi confermati anche per l'anno 2009 - Del. GC 22/2009).

Art. 12 ter

Riduzione in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani.

1. Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver avviato oggettivamente ed effettivamente

al recupero, come definito dal D.Lgs 22/97, i rifiuti assimilati agli urbani, come specificati dal D.Lgs 22/97 e dall'art. 14 del D.L 138/2002, convertito dalla Legge 08/08/2002, n. 178, dalle stesse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani determinata secondo i criteri indicati di seguito.

2. La riduzione di cui al comma precedente è concessa a consuntivo ed è calcolata sulla base della quantità e della tipologia di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare, applicando i seguenti importi unitari:

- Carta e cartone € 0,0723 al Kg
- Plastica e materie plastiche € 0,1808 al Kg
- Ferro e materiali metallici non ferrosi € 0,0207 al Kg
- Altri rifiuti assimilati agli urbani recuperabili € 0,0207 al Kg (esclusa la frazione umida).

I sopra indicati importi unitari possono essere modificati con apposito provvedimento della Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe e degli altri incentivi previsti per la tarsu.

3. Per beneficiare della suddetta riduzione, le attività di cui al comma 1, ad eccezione di quelle indicate nei commi 4 e 6 del presente articolo, dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita istanza, a pena di decadenza, entro il termine del 15 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegate le copie dei formulari di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, debitamente controfirmate dal destinatario, da cui risulti l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti o, in mancanza dei formulari, altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

4. Per le attività destinatarie di servizi di raccolta differenziata dedicati forniti dal Comune, anche per mezzo della società di gestione del servizio dei rifiuti, la determinazione delle quantità avviate al recupero è effettuata direttamente dal Comune stesso sulla base dei quantitativi effettivamente destinati al recupero raccolti presso le singole attività servite nel corso dell'anno.

5. La riduzione spettante ad ogni attività è calcolata sommando le quantità recuperate di ogni tipologia di rifiuto, come risultanti dai formulari, dalla documentazione consegnata o determinate in base alle modalità indicate nel comma precedente, moltiplicate per lo specifico importo unitario riportato nel comma 2.

6. Per le attività produttive, commerciali o di servizi partecipanti a specifici servizi di raccolta differenziata, finalizzati al recupero dei rifiuti, posti in essere dal Comune, anche per il tramite del gestore del servizio dei rifiuti, nell'ipotesi in cui il soggetto che cura il servizio sia in grado di rilevare le quantità destinate al recupero raccolte presso ogni singola attività servita nel corso dell'anno solare, l'incentivo spettante è determinato secondo le modalità del comma 5, impiegando suddette quantità. Qualora, invece, non sia possibile, stante le caratteristiche di svolgimento dei servizi stessi, rilevare le quantità raccolte complessivamente nel corso dell'anno solare da ogni

- singola attività, le attività servite avranno diritto ad una riduzione calcolata secondo il criterio presuntivo indicato nel successivo comma.
7. Nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma precedente, la riduzione spettante alle attività è calcolata attribuendo a ciascuna di esse un ammontare pari al prodotto tra il numero dei carichi eseguiti presso ogni singola unità servita nel corso dell'anno solare e l'importo unitario dell'incentivo per carico. Quest'ultimo è ottenuto dividendo l'incentivo complessivo spettante a tutte le attività incluse nel servizio, calcolato moltiplicando le quantità annue complessive raccolte per ogni tipo di rifiuto per gli importi unitari indicati nel comma 2, per il numero totale dei carichi effettuati presso tutte le attività nel corso del medesimo periodo. Qualora le quantità annue complessive raccolte di cui al periodo precedente non siano disponibili, le medesime saranno stimate, al fine del conteggio della riduzione, moltiplicando il volume complessivo dei contenitori assegnati alle aziende partecipanti, comunicato dal gestore del servizio, per appositi coefficienti tecnici di trasformazione dei volumi in quantità, distinti per materiale, forniti dal soggetto gestore o dall'ufficio tecnico comunale. All'importo così calcolato viene aggiunta una somma pari al 15% della Tassa relativa all'anno di riferimento qualora il numero dei carichi eseguiti nel corso del medesimo anno sia almeno pari a 24.
 8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti 2 commi, la riduzione non sarà comunque riconosciuta qualora nel corso dello svolgimento del servizio venga rilevato che, a seguito di segnalazione del soggetto esecutore dello stesso, l'attività non abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti, all'adozione degli accorgimenti necessari per consentire l'avvio al recupero dei rifiuti o che, comunque, non abbia correttamente rispettato in modo ricorrente le regole di funzionamento del servizio stesso.
 9. Per le attività che pongono in essere autonomamente il recupero dei rifiuti mediante appositi interventi tecnici, in conformità delle normative vigenti, adeguatamente comprovati, le quali non dispongono di documentazione capace di dimostrare la quantità di rifiuti effettivamente recuperata, la riduzione di cui al presente articolo viene fissata in misura pari al 15% della Tassa relativa all'anno di riferimento della riduzione.
 10. In ogni caso, l'ammontare della riduzione concessa non potrà essere superiore al 35% della Tassa relativa all'anno a cui si riferisce il recupero dei rifiuti e sarà riconosciuta come detrazione a valere sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di riferimento dell'incentivo.
 11. Il termine previsto dal precedente comma 3 è fissato per l'anno di riferimento 2004 al 31/03/2005.

Art. 12 quater
Abrogato

Art. 12 quinquies

Riduzione per le associazioni ed enti non commerciali

1. La tassa dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte operative effettuata da parte di associazioni, comitati, fondazioni e società cooperative ed altri enti di carattere privato, diversi dalle Onlus di cui alla sezione II del D.Lgs 460/97, aventi finalità esclusive o principali di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali o ricreative, come risultanti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o, in mancanza, dall'attività effettiva, è ridotta nelle seguenti misure:
 - a) (abrogata)
 - b) del 80% in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, come definite rispettivamente dalla L.R. 25/05/1994, n. 15 e dalla L.R. 16/11/2004, n. 22;
 - c) del 50% per tutti gli altri soggetti sopra specificati, diversi da quelli di cui alla precedenti lettere a) e b).
2. La riduzione di cui al comma 1 non compete, comunque, ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali e di categoria e a tutte le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. La precedente riduzione non spetta neppure ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati.
3. La riduzione prevista dal presente articolo viene concessa a specifica richiesta dell'interessato, dietro presentazione di apposita domanda nella quale vengono documentati i requisiti sopra richiesti, anche a mezzo dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000.
4. La presente riduzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 sexies

(Riduzione per soggetti in condizioni di disagio economico-sociale)

1. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale, può essere prevista annualmente la riduzione della tariffa unitaria della tassa dovuta relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti appositamente fissati.
2. La predetta riduzione, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine appositamente fissato, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della riduzione richiesta dai soggetti

- interessati superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante predisposizione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo.
3. Il provvedimento della Giunta comunale stabilisce l'importo massimo di valore ISEE previsto per la fruizione della riduzione di cui al precedente comma 1, anche creando diversi scaglioni, il limite massimo di spesa complessiva, la percentuale di riduzione della tassa, anche eventualmente differenziata per scaglioni di ISEE, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.
 - 4 La riduzione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e trova copertura da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce.

ART. 13 (Esenzioni)

1. Sono esenti dalla Tassa i locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché quelli di proprietà comunale concessi in comodato ad associazioni per destinarli a loro sede, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari.
2. Sono esenti i locali di proprietà che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere dimostrate e accertate di concerto con il Servizio di Assistenza Sociale.
3. Le predette esenzioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata da un apposito capitolo finanziato con risorse diverse dai proventi della Tassa.

ART. 14 (Rateizzazioni)

1. Si applicano le disposizioni dettate dal vigente Regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 15 (Tassa giornaliera di smaltimento)

1. È istituita la Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o

- categoria assimilabile) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 10 per cento.
3. La tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il relativo versamento va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
 4. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare

TITOLO II
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 16
(Denunce)

1. I Soggetti tenuti al pagamento della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della variazione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.

ART. 17
(Accertamento e Riscossioni) - Rinvio

1. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 161-170 dell'art. 1 della Legge 296/06 e nell'art. 72 del D.Lgs 507/93.
- 1bis. Allo scopo di semplificare le procedure e di accelerare l'incasso degli importi, da riscossione spontanea degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti ai sensi dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06 può avvenire, oltre che secondo le modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs 507/93, anche mediante versamento diretto in favore del Comune, su conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune ovvero tramite sistemi alternativi di pagamento promossi dall'amministrazione. In tale caso l'ente provvede al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente provinciale secondo accordi intervenuti con l'amministrazione provinciale o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.Lgs 504/92. La riscossione coattiva continua ad essere effettuata a norma dell'art. 72 del D.Lgs 507/93.
2. Per la riscossione spontanea della tassa non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per importi inferiori a € 10,00 per anno solare.
3. Non si fa luogo al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento se l'importo da versare è inferiore a € 1,00

ART. 18
(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta entro il termine di decadenza fissato in 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento comunale in materia di entrate secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Per i periodi d'imposta precedenti il 2007 il termine di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli sgravi ed ai rimborsi i cui termini di decadenza erano, secondo la normativa vigente fino al 31/12/2006, pendenti alla data del 01/01/2007.
5. Non si fa luogo al rimborso per somme inferiori ai limiti di cui al precedente articolo 17.

ART. 19
(Sanzioni ed interessi)

1. Si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La misura degli interessi è fissata dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

ART. 20
(Il Funzionario Responsabile)

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli principali e suppletivi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore della deliberazione che lo ha approvato.
2. Le tariffe per l'anno 1995 sono determinate secondo i previgenti criteri di commisurazione; gli articoli 2 comma VI e 10 del Regolamento decorrono a partire dal 1° gennaio 1996.
3. La disposizione contenuta nell'articolo 15 abroga la precedente disciplina relativa alla Tassa giornaliera di smaltimento.

ART. 22
(Compiti degli Uffici interni)

1. Gli uffici interni di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli Uffici di Polizia Municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, gli Uffici Tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.
Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 16 del Regolamento.

ART. 23
(Abrogazione)

1. Il presente Regolamento, una volta diventato esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.145 del 22.07.1983.

APPENDICE "B"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

- **Cat. A** 1)-Case di civile abitazione abitazione (vani principali e vani accessori a servizio diretto dei vani principali).
1 bis)-Locali vani accessori a servizio indiretto dei vani principali dell'abitazione, quali soffitte, cantine, fondi e locali destinati a garage
- **Cat. B** 2)-Alberghi, alberghi diurni, ristoranti, pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività, campeggi.
3)-Circoli e sale da gioco
4)-Teatri e cinematografi, sale da ballo anche se all'aperto
5)-Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali)
- **Cat. C** 6)-Supermercati, empori e grandi complessi commerciali
6 bis)- Negozi di generi alimentari o misti, incluse aree di banche di vendita all'aperto
6 ter)- Bar, caffè, pasticcerie
6 quater)- Negozi di generi non alimentari, incluse aree di banche di vendita all'aperto
6 quinquies)- Locali di laboratori artigiani tipo parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderie e simili.
- **Cat. D** 7)- Uffici in genere.
8)-Studi professionali in genere
9)-Scuole di ogni ordine e grado
10)-Banche ed istituti di credito
- **Cat. E** 11)-Autorimesse, distributori di carburante
12)-Impianti sportivi coperti e no, impianti ricreativi
13)-Stabilimenti ed edifici industriali ed artigiani limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi
- **Cat. F** 14)-Depositi o simili senza accesso per il pubblico inclusi annessi, rimesse e depositi agricoli
15)-Locali adibiti a mostre e saloni
16)-Aree coperte e scoperte ad uso privato (con esclusione di tutte le aree a verde)
17)-Parti comuni

S O M M A R I O

ART. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag. 1
ART. 2	Caratteri della Tassa.....	pag. 1
ART. 3	Locali in Multiproprietà.....	pag. 2
ART. 4	Locali tassabili.....	pag. 2
ART. 5	Aree tassabili.....	pag. 3
ART. 6	Locali ed aree non utilizzate.....	pag. 4
ART. 7	Cause di esclusione.....	pag. 4
ART. 7	Bis Aree scoperte adibite a verde.....	pag. 5
ART. 8	Calcolo delle superfici.....	pag. 5
ART. 9	Gettito e costo del servizio.....	pag. 5
TITOLO I - TARIFFE.....		pag. 7
ART. 10	Criteri.....	pag. 7
ART. 10	Bis Costo dello spazzamento.....	pag. 7
ART. 11	Tariffe per particolari condizioni d'uso....	pag. 7
ART. 11	Bis Zone non servite.....	pag. 8
ART. 12	Riduzioni per i pensionati.....	pag. 8
ART. 12	Bis Riduzioni a favore dei soggetti che conferiscono rifiuti differenziati alle isole ecologiche	pag. 9
ART. 12	Ter Riduzione in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani	pag. 10
ART. 12	Quater Riduzione per specifici progetti di raccolta differenziata effettuati in alcune zone del territorio comunale	pag.12
ART. 12	Quinques Riduzione per gli istituti scolastici pubblici, associazioni ed enti non commerciali	pag.14
ART. 13	Esenzioni.....	pag.15
ART. 14	Rateizzazioni.....	pag.16
ART. 15	Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag.16
TITOLO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA.....		pag.15
ART. 16	Denunce.....	pag.17
ART. 17	Accertamento e riscossione (rinvio).....	pag.17
ART. 18	Rimborsi.....	pag.17
ART. 19	Sanzioni.....	pag.18
ART. 20	Il Funzionario Responsabile.....	pag.18

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	pag.19
ART. 21 Norma transitoria.....	pag.19
ART. 22 Compiti degli uffici interni.....	pag.19
ART. 23 Abrogazione.....	pag.19
Appendice "B".....	pag.20